



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8149/2018

TRA

LEONE Giovanni, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Tommasone presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Renella n. 36A

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Pagamento TFR Fondo Tesoreria Inps

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.09.2018 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell'INPS per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria e per la relativa condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dell'importo pari ad euro 22.767,64 oltre accessori come per legge.

A fondamento della domanda deduceva di essere stato dipendente della società Mirabella S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 202/2014 e di aver presentato domanda di insinuazione al passivo, rigettata in parte de qua per difetto di legittimazione passiva, stante la dedotta competenza del Fondo Tesoreria ad erogare le somme dovute a titolo di TFR per il periodo successivo al gennaio 2007 da parte del curatore. Rappresentava, altresì, di aver richiesto in via amministrativa all'Inps il pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia ma che l'Inps aveva respinto la domanda.

Si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Va preliminarmente accolta l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'Inps in quanto fondata.

A norma dell'art. 47, 3° comma dei DPR n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92, per le controversie aventi ad oggetto prestazioni di carattere temporaneo di competenza della apposita Gestione istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 24 della L. n. 88/1989 (tra le quali viene fatto espressamente riferimento al trattamento di fine rapporto), "l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno" dalle date di cui al precedente comma ...".

Ritiene il giudicante che il termine di decadenza debba trovare applicazione anche per le domande dirette al pagamento del TFR a carico del fondo tesoreria in forza del combinato disposto delle norme su citate (art. 47, comma 3, D.P.R. 369/1970 ed art. 24 legge 88/89) che, con clausola generale, assoggettano alla decadenza annuale le azioni tese a conseguire "ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni".

Deve, infatti, ormai ritenersi pacifica, alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, la natura previdenziale e non retributiva del Fondo di Tesoreria (cfr. sul punto, Cass., sez. lav., 22 agosto 2023, n. 25035).

Dal combinato disposto degli artt. 1, comma 756, l. n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 2 e 4, d.m. 30.1.2007, si ricava che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 01.01.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.

Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede per la prestazione in esame l'art. 1, comma 756, l. n. 296/2006.

D'altra parte, la circostanza che l'art. 1, d.m. 30.1.2007, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale degli artt. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006: e precisamente, che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.

Il Fondo di tesoreria si finanzia, del resto, con il meccanismo della ripartizione (comma 755), e le quote di TFR che vengono versate sono assimilate ai contributi previdenziali obbligatori (comma

756). I pagamenti eseguiti dal Fondo di tesoreria rientrano nella nozione di prestazione previdenziale, in quanto hanno la finalità di garantire i lavoratori da un evento connesso alla loro attività lavorativa (la cessazione del rapporto) e si finanziano con l'imposizione di contributi.

A questo punto, trattandosi, evidentemente, di prestazioni temporanee, e non di prestazioni pensionistiche, si ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 24 legge 88/89 sopra richiamato, nonché, conseguentemente, nell'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 369/70.

Quanto alla decorrenza del termine decadenziale di un anno, l'art. 47 cit., al secondo comma, prevede che il termine decorra dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Nel caso di specie, non essendo stato presentato alcun ricorso in via amministrativa, deve trovare applicazione il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art.46 L.88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto).

Orbene, applicando il predetto termine, deve ritenersi maturata la decadenza dall'azione in considerazione del fatto che la domanda all'Inps è stata presentata in data 09.10.2015 ed il ricorso è stato depositato solo in data 21.09.2018.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda deve essere respinta per intervenuta decadenza.

La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 5 ottobre 2023

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni